

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3395

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IANNACCONE, SARDELLI, BELCASTRO, GAGLIONE, MILO

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, concernente
le immunità dei membri del Parlamento

Presentata il 14 aprile 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo dell'immunità parlamentare è quello di tutelare i membri del Parlamento nelle loro libertà e indipendenza. In questo senso la norma dell'articolo 68 della Costituzione, quando fu pensato dai Padri costituenti, non rappresentava un privilegio, bensì una garanzia di quanto disposto dall'articolo 67 sulla libertà del mandato parlamentare. Come sappiamo, nel testo originario, l'articolo 68 prevedeva, al primo comma, che « I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni » e condizionava la sottoposizione del parlamentare al procedimento penale all'autorizzazione della Camera di appartenenza. La norma, in seguito alle « pressioni » di piazza ai tempi di « tangentopoli », per effetto della legge costituzionale 29 ottobre

1993, n. 3, fu modificata sopprimendo l'istituto dell'autorizzazione a procedere in giudizio e, in materia di insindacabilità, cambiando l'espressione « non possono essere perseguiti » con quella « non possono essere chiamati a rispondere ».

Ciò ha determinato una situazione insostenibile con un continuo rimpallare di interpretazioni tra Parlamento e Corte costituzionale, a cui si aggiunge la rottura di quell'equilibrio tra il potere legislativo (il Parlamento) e il principio di autogoverno dell'ordine giudiziario. Per questo è necessario, anche a seguito di alcune prese di posizioni insostenibili da parte di alcuni settori della magistratura, ripristinare l'equilibrio tra i diversi poteri dello Stato, assumendo una posizione comune all'interno del Parlamento e del Paese al fine di far comprendere ai cittadini che non si è

davanti al tentativo di rideterminare presunti privilegi, ma solo alla necessità di preservare chi ricopre cariche istituzionali da tentativi di delegittimazione da parte di settori del potere giudiziario.

Per questo personalità politiche provenienti da schieramenti diversi, da Moro a Dossetti, da Togliatti a La Malfa, sostennero la fondatezza e la necessità dell'articolo 68 della Costituzione, al fine di difendere le prerogative di indipendenza e di autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri, con particolare riferimento all'ordine giudiziario.

Da quando si decise per la modifica dell'articolo 68 della Costituzione, spesso il dibattito politico è stato frenato e « guidato » da decisioni, spesso inconsi-

stenti e persecutorie, da parte di settori della magistratura, rompendo di fatto quell'equilibrio tra i poteri a cui tanta attenzione aveva dedicato l'Assemblea costituente.

Per questo appare sempre più necessario e urgente ripristinare un effettivo equilibrio tra i diversi poteri dello Stato, prevedendo una tutela reale del mandato parlamentare al fine di riportare il dibattito tra gli stessi poteri dentro i margini precedentemente stabiliti e ritenuti i più adeguati. Inoltre, ad eccezione di coloro che hanno fatto del giustizialismo la loro arma politica, la reintroduzione di tale equilibrio consentirebbe più proficua azione politica nei confronti dei reali problemi del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazione o di comunicazione e a sequestro di corrispondenza.

L'autorità giudiziaria, qualora al termine delle indagini preliminari ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera di appartenenza decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato ».

€ 1,00



16PDL0040270